

PRETURA MILANO

16 MAGGIO 1986

PRETORE:

MASCARELLO

PARTI:

CAPUDI E ALTRI

(Avv. Ferrari, Giacomini, Boneschi)

GNEP S.R.L. E FINDIV

(Avv. Usnelli)

Lavoro giornalistico • Crediti non soddisfatti • Sequestro conservativo • Testata giornalistica • Ammissibilità • Terzo acquirente • Vendita simulata • Legittimazione passiva del terzo.

Va autorizzato il sequestro conservativo, a tutela di crediti di lavoro giornalistico, di una testata giornalistica ancorché di proprietà di terzi qualora risulti che la cessione sia stata simulata.

A scioglimento della riserva innanzi espressa, osserva:

il credito vantato dagli istanti trova origine in un rapporto di lavoro non contestato dalla società datrice, la quale neppure con riferimento al *quantum* risultante dai dettagliati conteggi prodotti, nonostante la generica contestazione contenuta nella memoria difensiva depositata il 3 maggio 1986, ha svolto — nel corso dell'udienza fissata per l'assunzione di sommarie informazioni e la instaurazione del contraddittorio tra le parti — contestazioni specifiche sugli importi esposti a credito dai ricorrenti. Nessun dubbio o problema sorge, quindi, con riferimento all'esistenza del credito e della sua entità, mentre — per quanto attiene al *periculum in mora* — le rispettive chiusure dell'attività, il licenziamento dell'intero corpo redazionale, il ritardo nel pagamento del dovuto, la mancanza di redditi, beni e produttività diverse rappresentano tutti elementi che — tenuto conto anche della motivazione del licenziamento e delle ammissioni in tal senso contenute anche nella memoria difensiva della s.r.l.

GNEP — danno corpo e consistenza ai sospetti ed ai timori espresse dai ricorrenti nell'atto depositato il 15 aprile 1986 per fondare la richiesta di sequestro conservativo.

La situazione così determinatasi, che vede contrapposta ad un credito non contestato, e perciò certo, determinato oltre che immediatamente esigibile una evidente insolvenza, allo stato, della società datrice, realizza le condizioni previste dall'art. 671 cod. proc. civ. per l'autorizzazione del sequestro conservativo richiesto per l'appunto nei confronti della s.r.l. GNEP, dai ricorrenti.

Le informazioni assunte nel corso dell'udienza escludono, però, che allo stato rientrino nel patrimonio della società beni immobili (venduti fin dal 1984), talché i ricorrenti hanno in considerazione di detta emergenza, in precedenza sconosciuta, rinunciato alla richiesta di sequestro conservativo di beni immobili, limitandosi a richiedere tale provvedimento nei confronti di beni mobili e crediti. Limiti ai quali va, pertanto, circoscritto il provvedimento richiesto per un importo che, tenuto conto della somma capitale risultante dai conteggi del dovuto, va determinata in L. 266.201.708, di cui L. 101.146.740 a favore di Giovanbattista Prestini; L. 22.777.317 a favore di Cristina Conti; L. 32.008.961 a favore di M. Grazia Molinari e L. 29.690.425 a favore di Paola Capudi.

La richiesta di sequestro fino alla maggior somma di L. 500.000.000 cui i ricorrenti pervengono, tenendo conto di un « risarcimento dei cospicui danni conseguiti alla perdita del posto di lavoro », da calcolarsi con maggiore esattezza « alla luce dei prossimi sviluppi della situazione », ma presumibilmente non inferiore alla differenza tra il capitale esposto e la cifra totale richiesta, non trova fondamento nella disciplina regolatrice del rapporto (per il quale l'art. 27 CCNL giornalistico prevede misure dell'indennità sostitutiva del preavviso, indennità avente sostanziale natura risarcitoria dell'anticipata risoluzione e già calcolata nel capitale richiesto nella misura di L. 75.269.675 per il Magnani; di L. 17.989.153 per il Maninetti; di L. 37.993.350 per il Prestini; di L. 15.770.699 per la Conti; di L. 21.786.058 per la Molinari e di L. 21.047.509 per la Capudi; commisurata

alla qualifica), né in diversi, estrinseci elementi, adeguatamente enunciati nel ricorso. Per questi motivi essa non può essere accolta.

La domanda di sequestro avanzata anche nei confronti della FINDIV, proprietaria della rivista « Successo », oltre che della GNEP s.r.l., datrice di lavoro dei ricorrenti, può essere in questa sede esaminata, nonostante la mancata notifica del ricorso, conseguente all'irreperibilità della società proprietaria presso la sede legale della stessa, dal momento che la rinuncia alla richiesta di sequestro conservativo anche su beni immobili esclude *ex art. 672*, ultimo comma, *cod. proc. civ.* la necessità di instaurare, nel procedimento sommario, il contraddittorio tra le parti. Per quanto attiene la natura del rapporto intercorrente tra le due società, ritiene questo Pretore che, nonostante la apparente contraddittorietà dell'ipotesi avanzata dai ricorrenti per spiegare le ragioni che avrebbero determinato la GNEP ad architettare il « macchinoso artificio » di una simulazione della cessione ad altra società della testata attraverso una separazione dell'attivo aziendale dal passivo ed un intenzionale svilimento della rivista, che sfociasse nella chiusura della stessa, consentendo in tal modo una più tranquilla vendita ad altri (effettivamente terzi) della testata, molti sono gli elementi che — quantomeno a livello di *fumus* — supportano le tesi sostenute dai ricorrenti. In primo luogo: il tempo e le modalità di costituzione della nuova società.

Dal certificato, prodotto dai ricorrenti, della CCIA risulta che la FINDIV S.p.A. Finanziamenti Diversificati, avente ad oggetto attività « finanziaria », si è costituita con atto notarile del 19 dicembre 1984 e risulta, altresì, che a tale data essa non ha ancora iniziato l'attività denunciata. Ciononostante, fin dal 17 dicembre 1984 (si cfr. la lettera prodotta dal procuratore della GNEP S.p.A. all'udienza del 6 maggio 1986) la FINDIV S.p.A. propone alla Nuova Editrice Periodici S.p.A. (alias GNEP) una « offerta acquisto testata Successo », poi accettata e perfezionata nei termini della proposta in questione, stando a quanto affermato dal legale rappresentante della GNEP. Per quale motivo una società, che nasce come finanziaria,

prima ancora della ufficiale costituzione acquista una testata giornalistica, così compiendo un'attività che è estranea al suo oggetto sociale e che risulta, peraltro, l'unica attività posta in essere, stando alle risultanze istruttorie, dalla costituzione ad oggi? Per quale motivo l'acquisto della testata avviene ad un prezzo (L. 780.000.000) di gran lunga superiore alla valutazione (L. 240.000.000) fattane in bilancio dalla precedente proprietà? Quale può essere il vantaggio che la nuova società, assolutamente estranea alla prima, si propone di ricavare da un'operazione del genere, che sulla base di tutti gli elementi disponibili (e si noti che le perdite di bilancio non sono fatti successivi alla vendita della testata, ma già risultano dalla gestione degli anni precedenti), è operazione solamente onerosa e passiva? È inevitabile che gli interrogativi che precedono, non trovando all'interno del rapporto tra le due società nel tempo proprietarie della testata una risposta che si giustifichi razionalmente, alla luce degli elementi noti, conduca nel tentativo di trovare altrove una plausibile spiegazione dell'accaduto e delle sue motivazioni ad un approfondimento dei collegamenti tra le due società.

Ed allora la scoperta attraverso tale indagine dei collegamenti e/o delle sovrapposizioni che, quanto a cariche sociali o ruoli di fatto, si verificano tra le due società, anziché chiarire e fugare i rilevanti sospetti insorti, ne aggiungono a quelli altri nuovi, a conferma della medesima ipotesi di partenza: quella di una sostanziale coincidenza tra le due solo apparentemente e formalmente diverse società. Questa ipotesi, ovviamente, non raggiunge (né può raggiungere in considerazione delle caratteristiche del procedimento sommario che, a tutela dell'immediatezza e tempestività dell'intervento, sacrifica inevitabilmente la profondità dell'accertamento) un livello di certezza assoluta e definitiva, ma ha ciononostante un grado di affidabilità certamente sufficiente a legittimare l'emissione di un provvedimento in via cautelativa anche nei confronti della FINDIV, sul presupposto della non provata autonomia della stessa rispetto alla GNEP e dell'esistenza, viceversa di molteplici e concordanti indizi di un sostanziale, costante e rilevante collega-

mento tra di esse. A contrastare tale conclusione, d'altra parte, la GNEP nella sua memoria difensiva non oppone argomentazioni e fatti pregnanti né certamente decisivi.

Il richiamo alla perdita di gestione, peraltro già risultante dai bilanci e dalla documentazione già prodotti dai ricorrenti (i quali danno evidentemente per scontata tale situazione, dal momento che non hanno proposto impugnativa contro il licenziamento, ma anzi in questa sede agiscono per garantirsi il pagamento delle spettanze di TFR), non sposta, infatti, l'ago della bilancia della valutazione della situazione, dal momento che anzi proprio la constatazione della progressiva e non recuperabile passività della gestione potrebbe essere stata la causa della presunta simulazione, finalizzata in ipotesi a « salvare il salvabile » in una situazione non diversamente rimediabile. Né il fatto che bonifici e versamenti di assegni siano stati effettuati dalla FINDIV alla GNEP per l'asserito acquisto della testata è di per sé solo decisivo, perché la mancanza di un'effettiva separazione tra le due società condurrebbe ad interpretare tali operazioni come movimenti meramente contabili e non come effettivo passaggio di denaro, dal momento che è l'autonomia patrimoniale dei soggetti a qualificare i rapporti economici tra essi intercorrenti e non viceversa. Il fatto, poi, che la FINDIV S.p.A. — che pure ha oggi la piena disponibilità della testata — abbia cessato nel febbraio '86 di effettuare i pagamenti convenuti alla GNEP e ciò proprio in coincidenza con la decisione di chiudere la pubblicazione e licenziare il corpo redazionale rivela ancora una volta una tale armonia e consonanza di condotta tra le due società, che non possono non essere rivelatrici anche di un'analogia armonia e consonanza d'intenzioni e di programmi, dal momento che un'effettiva autonomia tra le due società e perciò tra la proprietà della testata e l'editore della rivista non avrebbe potuto comportare una così immediata ed automatica cessazione dei pagamenti per un acquisto che, se effettivo, avrebbe dovuto dar luogo ad obbligazioni indipendenti dalle vicende che coinvolgono l'editore.

In ogni caso, la sospensione del pagamento delle rate convenute che, per l'i-

potesi sopra accolta, altro significato non ha se non quella di sottrarre attività che dovrebbero essere utilizzate per pagare le spettanze maturate dai dipendenti, è fatto che ulteriormente conferma il ricorso, nel caso di specie, quel *periculum in mora* che è richiesto per l'emissione del provvedimento di sequestro ex art. 671 cod. proc. civ.